



**COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

---

**COPIA**  
**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 25 DEL 29/06/2022**

**OGGETTO: Approvazione Piano Economico - Finanziario ( PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani anni 2022-2025 ex Deliberazione Arera 2015 del 18/01/2022.**

L'anno duemilaventidue, il giorno **ventinove** del mese di **giugno**, alle ore 16:30 nell'aula consiliare "Zucchetto Calogero", a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 27/06/2022 prot. n. 11764, si è riunito il Consiglio Comunale in in via d'urgenza in seduta pubblica, in prima convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere D'Ugo Biagio.

Assiste la seduta il Vice Segretario Comunale Dott. Domenico Camarda.

All'appello nominale chiamato dal Presidente del Consiglio alle ore 16:30 risultano rispettivamente presenti e assenti i sig.ri consiglieri comunali:

	COGNOME E NOME	P	A
1	<b>D'Ugo Biagio</b>	<b>X</b>	
2	<b>Lazzara Maria Rita</b>	<b>X</b>	
3	<b>Pecoraro Francesco</b>	<b>X</b>	
4	<b>Marino Maria Rita</b>	<b>X</b>	
5	<b>Imburgia Luigi</b>	<b>X</b>	
6	<b>Lo Bosco Alessio</b>	<b>X</b>	
7	<b>Colombo Agnese</b>	<b>X</b>	
8	<b>Genualdi Martina Agnese</b>	<b>X</b>	
9	<b>Lo Bosco Salvatore</b>	<b>X</b>	
10	<b>Granà Antonio</b>	<b>X</b>	
11	<b>Petrancosta Antonella</b>	<b>X</b>	
12	<b>Bucaro Biagio</b>	<b>X</b>	

Sono presenti n. 12 Consiglieri Comunali.

Si dà atto della presenza in aula del Sindaco e degli Assessori comunali.

**Il Presidente del Consiglio Comunale** prima di iniziare la seduta spiega le motivazioni d'urgenza, in quanto il 30 giugno scade il termine di approvazione del PEF della TARI.

**Non essendoci interventi il Presidente** mette ai voti i motivi d'urgenza della seduta consiliare odierna la cui votazione, per alzata di mano, produce il seguente esito:

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Presenti n. 12

Votanti n. 12

Favorevoli n.8

Astenuti n. 4 ( Lo Bosco, Granà, Petrancosta e Bucaro)

Con voti **Favorevoli n. 8 su n. 12 presenti e votanti espressi per alzata di mano su proclamazione del Presidente del Consiglio Comunale**

### **APPROVA**

I motivi d'urgenza dell'odierna seduta consiliare.

**Il Presidente del Consiglio Comunale** pone in trattazione l'argomento iscritto al primo punto all'o.d.g. avente ad oggetto: **"Approvazione Piano Economico - Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani anni 2022-2025 ex Deliberazione Arera 2015 del 18/01/2022."**

Successivamente il Responsabile del II settore Economico Finanziario illustra la proposta.

Interviene il Consigliere Lo Bosco Salvatore ( Allegato A).

Dopo ampia discussione, prima della votazione della proposta, interviene il Consigliere Lo Bosco Salvatore dando lettura di una dichiarazione di voto: **"Il Gruppo consiliare PerLa Milicia in considerazione dell'urgenza con cui questo consiglio è stato convocato e tenendo conto che la documentazione a supporto non è stata fornita su richiesta per le vie brevi da parte di un consigliere di questo gruppo ( piano comunale di raccolta e capitolato speciale d'appalto e altra documentazione a supporto)non ci consente di avere una visione completa ed esaustiva del Pef che ci permetta di esprimere un voto favorevole. In ragione di ciò questo gruppo esprime voto contrario ."**

(Allegato B)

**Successivamente il Presidente del Consiglio Comunale** mette ai voti la proposta la cui votazione, per alzata di mano, produce il seguente esito:

### **CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** la proposta di deliberazione;

**Visto** il parere favorevole dei Revisori dei Conti

**Visto** il Regolamento per il funzionamento del C.C. ed il vigente Statuto;

**Preso** atto dei prescritti pareri;

Presenti n. 12

Votanti n. 12

Favorevoli n.8

Contrari n. 4 (( Lo Bosco,Granà,Petrancosta e Bucaro)

Con voti **Favorevoli n. 8 su n. 12 presenti e votanti espressi per alzata di mano su proclamazione del Presidente del Consiglio Comunale**

#### **APPROVA**

**Il Piano Economico - Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani Anni 2022-2025 ex Deliberazione Arera 2015 del 18/01/2022.**

**Il Presidente del Consiglio Comunale** pone, quindi, ai voti la immediata eseguibilità della proposta approvata, la cui votazione, per alzata di mano, produce il seguente esito:

Presenti n. 12

Votanti n. 12

Favorevoli n.8

Contrari n. 4 (( Lo Bosco,Granà,Petrancosta e Bucaro)

Con voti **Favorevoli n. 8 su n. 12 presenti e votanti espressi per alzata di mano su proclamazione del Presidente del Consiglio Comunale**

#### **APPROVA**

L'immediata eseguibilità del provvedimento.

*Si prosegue con il successivo punto all'ordine del giorno*

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

*Biagio D'Ugo*

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

*Maria Rita Lazzara*

*Dott. Domenico Camarda*

**\*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993**

---

Delibera del Consiglio Comunale N° 25 / 2022

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in copia, all'Albo Pretorio *on line* sul sito *web* istituzionale del Comune, per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Altavilla Milicia, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

**Il Vice Segretario Generale**

*Dott. Domenico Camarda*

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 29/06/2022

- Decorsi 10 gg. dalla data di inizio pubblicazione ai sensi dell'art.12, comma 1, L.R.44/91;
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, l.r. 44/1991;

Altavilla Milicia, li 29/06/2022

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

*Dott. Domenico Camarda*

**\*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993**



**COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA  
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

---

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** Approvazione Piano Economico -Finanziario ( PEF) del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani anni 2022-2025 ex Deliberazione Arera 2015 del 18/01/2022.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

*(Giusta Determinazione del Sindaco n. 16/2020 , il quale attesta l'assenza di ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione al presente provvedimento)*

**VISTI:**

- la legge 147/13 all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, ed in particolare:

1. comma 654: il quale stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

2.comma 683: il quale dispone che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

-il DPR n. 158 del 27/04/1999, Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

-il DPR n. 244 del 09/05/2001, recante Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481";

- il D.lgs. 152/06, parte IV, che contiene “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, e che tra l’altro:

1. definisce la “gestione” dei rifiuti, come “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario” (articolo 183, comma 1, lett. n);

2. definisce la “gestione integrata dei rifiuti” come “il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade [...], volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti” (articolo 183, comma 1, lett. ll), ove l’attività di spazzamento delle strade è “una modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito” (articolo 183, comma 1, lett. oo);

3. classifica i rifiuti, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi ed in particolare, ai sensi dell’articolo 184:

- a) domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- e) provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);

**CONSIDERATO** che il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013 attribuisce al Comune il potere di fissare il numero e le scadenze di pagamento del tributo, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.

**VISTO** l'art. 1, comma 651, della legge n. 147 del 27/12/2013 che prescrive che nella determinazione delle tariffe il Comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).

**RICHIAMATO**, in particolare l'art. 8 del DPR n. 158/1999 il quale dispone che ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche.

**VISTA** la legge 481/95, articolo 1, comma 1, che prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (oggi: Autorità per la Regolamentazione Energia reti ed Ambiente – di seguito: ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]”;

**VISTA** la legge 205/17, articolo 1, comma 527, che assegna all'ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”, attribuendo altresì alla stessa funzioni di:

1. “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f);
2. “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);

3. “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”.

**PREMESSO CHE :**

-il comma 2-ter dell’art. 5 della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii., ha previsto la possibilità per i Comuni (previa redazione di un Piano di Intervento con relativo capitolato d’oneri e quadro economico di spesa, coerente con il Piano d’Ambito e approvato dall’Assessorato regionale dell’energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti) di provvedere all’organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilabili, definendo all’uopo perimetri territoriali all’interno delle Aree di Raccolta Ottimali (d’ora in avanti ARO);

**CONSIDERATO CHE** la Società per la regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti “ Srr Palermo Provincia Est S.C.P.A.” è la società consortile costituita per l’esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n. 9 del 08/04/2010 e s.m.i.”

**DATO ATTO** che ai sensi dell’art. 8 della L.R: n. 9/2010, salvo quanto previsto dal comma 2 ter dell’art.5 , la SRR esercita le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del D.Lgs 156/2006;

**RILEVATO** che la SRR, pertanto, ha bandito la gara per il “Servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell’art. 15 della L.R: 9/2010 e ss.mm.ii IN 13 Comuni del territorio della SRR Palermo Provincia Est, importo complessivo dell’appalto € 57.459.730,96 iva esclusa CIG 7129835df5, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs 50/2016, pubblicata sulla GUCE il 14/07/2017, sulla GURS n. 29 parte II il 21/07/2017;

**DATO ATTO** che in data 21/06/2015 l’Assemblea dei Soci della SRR Palermo Provincia Est SCPA, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto sociale, ha preso atto dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto da parte del CDA dell’ATI Multiecoplast SRL – CARUTER SRL

**RILEVATO** che con il contratto di appalto stipulato con l’ATI Multiecoplast SRL – CARUTER SRL in data 16/10/2019, Rep. 34537, e registrato telematicamente TX7- Ufficio Territoriale di Palermo 2 il 06/11/2019- Serie 1T n.84898, è stato affidato alla stessa il Servizio medesimo;

**DATO ATTO** che seguito della predetta aggiudicazione, con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n.4 del 04/06/2020, è stata impegnata nel bilancio pluriennale dell’ente la somma complessiva di €. 1.106.670,54 per parte l’anno 2020, per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026;

**VISTA** la determinazione ARERA N.4/RIF 2019 relativa agli adempimenti di cui alla deliberazione 5 Aprile 2018/226/2018/R/RIF;

**VISTA** la deliberazione ARERA N.443/R/RIF/del 31/10/2019 – TARI ;



**VISTA** la deliberazione ARERA N.138/R/RIF/del 30/03/2021– TARI ;

**CONSIDERATO CHE:**

- all'art.2 della delibera ARERA n.443/2019/R/RIF è contenuta la Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario (Metodo Tariffario Rifiuti - di seguito MTR), di cui all'Allegato A alla deliberazione stessa;
- -il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) è illustrato all'Allegato A della predetta deliberazione ARERA;
- -all'art.18 dell'Allegato A sono precisati i contenuti minimi del Piano Economico Finanziario (PEF) che deve comprendere almeno i seguenti elementi:
- -il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
- -la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- -le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- -una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
- -il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- -la ricognizione degli impianti esistenti.

**RILEVATO CHE** secondo quanto contenuto al comma 3 del predetto art.18 dell'MTR, il PEF deve includere una tabella elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1) allegato all'MTR, che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento, nonché, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle imposte.

**RILEVATO ALTRESÌ CHE:**

-è del tutto evidente che il “modello” di gestione del servizio “integrato” dei rifiuti che la delibera 443 dell'ARERA sottende è un “modello” che risulta di gran lunga estraneo alla realtà regionale siciliana, ed invero appartenente a realtà geografico-territoriali ove si è potuta realizzare l'effettiva “integrazione” del sistema di gestione dei rifiuti;

-il panorama della prassi fattuale della gestione del ciclo dei rifiuti operante nella regione Sicilia, per larga parte degli enti locali siciliani, determina una sostanziale conduzione ibrida “in economia” del servizio di cui al D.lgs. 152/06 ed alla L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.;

-il Comune di Altavilla Miliciaa di fatto esternalizzato le varie componenti dell'intero ciclo di gestione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, affidando:

- 1.con procedura aperta (contratto sopra soglia ex D.Lgs. 50/16, Capo II) il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati a impresa esterna, i cui costi sono definiti secondo contratto stipulato (analisi dei prezzi delle prestazioni) e le cui somministrazioni sono contabilizzate a saldo mensile;
- in via diretta (contratto sotto soglia ex art.36 del D.lgs. 50/16; tramite indagine di mercato) il servizio di recupero dei rifiuti differenziati non ricompresi nelle convenzioni Conai;
- in via diretta (contratto sotto soglia ex art.36 del D.lgs. 50/16; tramite indagine di mercato) il servizio di recupero della componente organica dei rifiuti;
- in via diretta (contratto sotto soglia ex art.36 del D.lgs. 50/16 – affidamento diretto a impianto individuato dall'Autorità regionale: Dipartimento Reg.le Acqua e Rifiuti) il servizio di trattamento e smaltimento della componente residua dei rifiuti.

**DATO ATTO CHE** il Comune di Altavilla Milicia assume, all'interno della gestione del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, il ruolo di centro di costo esclusivo riferito all'intero ciclo, di fatto, ponendosi al centro dei flussi finanziari concernenti la gestione dei rifiuti: sia in entrata (tariffe), che in uscita (spese per lo spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento);

**PRESO ATTO CHE** può essere approntata la determinazione delle voci di costo di cui all'Appendice 1 alla deliberazione ARERA n.443/2019/R/RIF, attraverso un processo di analisi, scomposizione e ricomposizione dei costi documentati e documentabili in possesso dell'Amministrazione e della struttura tecnica del Comune di Altavilla Milicia al fine di determinare le componenti del PEF.

**PRESO ATTO CHE** si verifica il caso di talune delle componenti previste dall'MTR che non possono essere determinate nello schema di PEF riferito al “modello” di gestione del servizio da parte del Comune di Altavilla Milicia, stante le loro caratteristiche peculiarmente intrinseche al “modello industriale” di gestione del servizio “integrato” dei rifiuti di cui alla delibera 443-ARERA.

**EVIDENZIATO** che tutti i Gestori dei singoli servizi che costituiscono l'attività di gestione integrata dei rifiuti (raccolta, trasporto, spazzamento), compreso il servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utente, indipendentemente dalla loro forma giuridica o dal titolo in base al quale svolgono la relativa attività devono predisporre il relativo PEF grezzo di settore redatto secondo lo schema di cui all'Appendice 1 del MTR con allegata Relazione di accompagnamento secondo lo

schema previsto all'Appendice 2 del MTR e dichiarazione di veridicità secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR.

**CONSIDERATO CHE:**

-all'art.2 della delibera ARERA n.443/2019/R/RIF è contenuta la Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario (Metodo Tariffario Rifiuti - di seguito MTR), di cui all'Allegato A alla deliberazione stessa;

-il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) è illustrato all'Allegato A della predetta deliberazione ARERA;

-all'art.18 dell'Allegato A sono precisati i contenuti minimi del Piano Economico Finanziario (PEF) che deve comprendere almeno i seguenti elementi:

-il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;

-la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

-le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;

-una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

1. il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
2. i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
3. la ricognizione degli impianti esistenti.

**RILEVATO CHE** secondo quanto contenuto al comma 3 del predetto art.18 dell'MTR, il PEF deve includere una tabella elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1) allegato all'MTR, che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento, nonché, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'TVA e alle imposte.

**EVIDENZIATO CHE:**

-è del tutto evidente che il "modello" di gestione del servizio "integrato" dei rifiuti che la delibera 443 dell'ARERA sottende è un "modello" che risulta di gran lunga estraneo alla realtà regionale siciliana, ed invero appartenente a realtà geografico-territoriali ove si è potuta realizzare l'effettiva "integrazione" del sistema di gestione dei rifiuti;

-il panorama della prassi fattuale della gestione del ciclo dei rifiuti operante nella regione Sicilia, per larga parte degli enti locali siciliani, determina una sostanziale conduzione ibrida “in economia” del servizio di cui al D.lgs. 152/06 ed alla L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art.1, comma 654, della Legge n. 147 del 27/12/2013 che prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs 36 del 13/01/2003, ad esclusione dei costi relativi a rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**Dato atto** che, con nota 9750 del 30/05/2022 la SRR PALERMO EST ha inviato il Piano Economico-Finanziario Tari asseverato, e, in particolare, sono state inviati il Pef dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025. redatto secondo lo schema di cui all'appendice 1 del MTR, la relazione di accompagnamento e l'attestazione di veridicità;

**Richiamata** la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale recante “Approvazione Piano Economico -Finanziario ( PEF) del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani anni 2022-2025 ex Deliberazione Arera 2015 del 18/01/2022” con cui è stato approvato il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2022, in base alla quale è stato determinato il costo complessivo della gestione rifiuti per detta annualità in misura complessiva pari a euro **1.779.984, 00;**

**Dato atto** che il cd Decreto Legge “Decreto Aiuti” , D.L. n. 50 del 17/05/2022, stabilisce che, limitatamente all'anno 2022, in deroga all'art. 1 comma 169, legge 27 n. 296/2006 e all'art. 53 comma 16, legge n. 388/2000, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31/05/2022;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 01/07/2022 con cui sono state approvate le tariffe della Tari 2021, che si confermano per annualità 2022;

**Dato atto** che l'importo del ruolo complessivo anno 2022, è pari a complessivi € **1.745.817,53**, cui vanno sommati € **87.298,01** di Addizionale Provinciale (TEFA);

**Dato atto** che la copertura integrale del costo di gestione integrata dei rifiuti viene assicurata attraverso l'applicazione di Avanzo Vincolato per € **34.166,47** dal Rendiconto di gestione 202 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26/04/2021, in modo conforme a quanto previsto dalla comunicazione Ifel del 24/04/2020;

**Dato atto** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/04/2022 recante “ Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti ( Tari ) –Anno 2022;

**VISTO** il parere favorevole dell'Organo di Revisione ;

**RILEVATO**, infine, che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201 del 2011, come modificato dall'art. 15 bis D.L. n. 34 del 2019, i Comuni sono tenuti ad inviare le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie di rispettiva competenza al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della loro pubblicazione nel sito informatico [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).

**VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

**VISTO** l' O.R.EE.LL , il D. Lgs 267/2000 e la Legge 147/2013;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTA** la nota prot. 9750 del 30/05/2022 con la quale la SRR competente ha trasmesso la validazione dei documenti componenti il PEF predisposti dal Comune di Altavilla Milicia;

**RITENUTA** la competenza del Consiglio Comunale, a mente dell'art. 1 comma 1 lett. e) della L.R. 48/1991 e s.m.i. di recepimento con modifiche dell'art. 32 della legge 142/1990;

**VISTI:**

- l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il parere favorevole dell'Organo di Revisione;
- il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

**PROPONE**

Per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano :

- 1) **Approvare** il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani Anno 2022-2025 conforme agli allegati di seguito elencati per come validati dalla SRR competente, redatti in modo conforme a quanto previsto dalla deliberazione ARERA 443/2019 E S.M.I.

**A) Mtr Altavilla Milicia Validato**

**B) Relazione Finale Altavilla Milicia**

- 1) **Pubblicare** il presente provvedimento sul sito web istituzionale ;
- 2) **Inviare** la presente deliberazione e gli allegati richiesti con , alla SRR competente nei tempi previsti dalla normativa vigente per i successivi adempimenti di competenza;
- 3) **Dare** atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia ;
- 4) **Approvare** l'immediata esecutività dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 , del D.Lgs n. 267/18/08/2000

Il Responsabile del III Settore

Ing. Daniel Bonsignore

*\*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993*

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L. n. 142/90 come recepito dall'art.1, comma 1, legge regionale n. 48/91 e s.m.i. e dell'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000 si esprime parere:

**FAVOREVOLE.**

Altavilla Milicia, 30/05/2022

Il Responsabile del III Settore

Ing. Daniel Bonsignore

*\*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993*

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L. n. 142/90 come recepito dall'art.1, comma 1, legge regionale n. 48/91 e s.m.i. e dell'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000 si esprime parere:

**FAVOREVOLE.**

Altavilla Milicia, 30/05/2022

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dot. Domenico Camarda



*\*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993*



**COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

**OGGETTO:** Parere su proposta di deliberazione di Consiglio Comunale recante "Approvazione Piano Economico -Finanziario (PEF) del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani anni 2022-2025 ex Deliberazione Arera 2015 del 18/01/2022."

**Il Collegio dei Revisori**

**VISTA** la proposta di Consiglio Comunale recante Approvazione Piano Economico -Finanziario (PEF) del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani anni 2022-2025 ex Deliberazione Arera 2015 del 18/01/2022., trasmessa al Collegio dei Revisori in 30/05/2022;

**VISTI:**

- la legge 147/13 all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, ed in particolare:

1. comma 654: il quale stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

2.comma 683: il quale dispone che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

-il DPR n. 158 del 27/04/1999, Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

-il DPR n. 244 del 09/05/2001, recante Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481";




- il D.lgs. 152/06, parte IV, che contiene "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", e che tra l'altro:

1. definisce la "gestione" dei rifiuti, come "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario" (articolo 183, comma 1, lett. n);

2. definisce la "gestione integrata dei rifiuti" come "il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade [...], volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti" (articolo 183, comma 1, lett. ll), ove l'attività di spazzamento delle strade è "una modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito" (articolo 183, comma 1, lett. oo);

3. classifica i rifiuti, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi ed in particolare, ai sensi dell'articolo 184:

- a) domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- e) provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);



**CONSIDERATO** che il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013 attribuisce al Comune il potere di fissare il numero e le scadenze di pagamento del tributo, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.

**VISTO** l'art. 1, comma 651, della legge n. 147 del 27/12/2013 che prescrive che nella determinazione delle tariffe il Comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).

**RICHIAMATO**, in particolare l'art. 8 del DPR n. 158/1999 il quale dispone che ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche.

**VISTA** la legge 481/95, articolo 1, comma 1, che prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (oggi: Autorità per la Regolamentazione Energia reti ed Ambiente - di seguito: ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]";

**VISTA** la legge 205/17, articolo 1, comma 527, che assegna all'ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95", attribuendo altresì alla stessa funzioni di:

1. "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'" (lett. f);



2. "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h);

3. "verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi".

**PREMESSO CHE :**

-il comma 2-ter dell'art. 5 della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii., ha previsto la possibilità per i Comuni (previa redazione di un Piano di Intervento con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, coerente con il Piano d'Ambito e approvato dall'Assessorato regionale dell'energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti) di provvedere all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilabili, definendo all'uopo perimetri territoriali all'interno delle Aree di Raccolta Ottimali (d'ora in avanti ARO);

**CONSIDERATO CHE** la Società per la regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti " Srr Palermo Provincia Est S.C.P.A." è la società consortile costituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n. 9 del 08/04/2010 e s.m.i."

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 9/2010, salvo quanto previsto dal comma 2 ter dell'art.5 , la SRR esercita le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del D.Lgs 156/2006;

**RILEVATO** che la SRR, pertanto, ha bandito la gara per il "Servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'art. 15 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii IN 13 Comuni del territorio della SRR Palermo Provincia Est, importo complessivo dell'appalto € 57.459.730,96 iva esclusa CIG 7129835df5, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs 50/2016, pubblicata sulla GUCE il 14/07/2017, sulla GURS n. 29 parte II il 21/07/2017;

**DATO ATTO** che in data 21/06/2015 l'Assemblea dei Soci della SRR Palermo Provincia Est SCPA, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, ha preso atto dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto da parte del CDA dell'ATI Multiecoplast SRL – CARUTER SRL

**RILEVATO** che con il contratto di appalto stipulato con l'ATI Multiecoplast SRL – CARUTER SRL in data 16/10/2019, Rep. 34537, e registrato telematicamente TX7- Ufficio Territoriale di Palermo 2 il 06/11/2019- Serie 1T n.84898, è stato affidato alla stessa il Servizio medesimo;

**DATO ATTO** che seguito della predetta aggiudicazione, con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n.4 del 04/06/2020, è stata impegnata nel bilancio pluriennale dell'ente la somma



complessiva di €. 1.106.670,54 per parte l'anno 2020, per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026;

VISTA la determinazione ARERA N.4/RIF 2019 relativa agli adempimenti di cui alla deliberazione 5 Aprile 2018/226/2018/R/RIF;

VISTA la deliberazione ARERA N.443/R/RIF/del 31/10/2019 – TARI ;

VISTA la deliberazione ARERA N.138/R/RIF/del 30/03/2021- TARI ;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- all'art.2 della delibera ARERA n.443/2019/R/RIF è contenuta la Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario (Metodo Tariffario Rifiuti - di seguito MTR), di cui all'Allegato A alla deliberazione stessa;
- -il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) è illustrato all'Allegato A della predetta deliberazione ARERA;
- -all'art.18 dell'Allegato A sono precisati i contenuti minimi del Piano Economico Finanziario (PEF) che deve comprendere almeno i seguenti elementi:
- -il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
- -la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- -le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- -una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
- -il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- -la ricognizione degli impianti esistenti.

**RILEVATO CHE** secondo quanto contenuto al comma 3 del predetto art.18 dell'MTR, il PEF deve includere una tabella elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1) allegato all'MTR, che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento, nonché, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle imposte.



**RILEVATO ALTRESÌ CHE:**

-è del tutto evidente che il "modello" di gestione del servizio "integrato" dei rifiuti che la delibera 443 dell'ARERA sottende è un "modello" che risulta di gran lunga estraneo alla realtà regionale siciliana, ed invero appartenente a realtà geografico-territoriali ove si è potuta realizzare l'effettiva "integrazione" del sistema di gestione dei rifiuti;

-il panorama della prassi fattuale della gestione del ciclo dei rifiuti operante nella regione Sicilia, per larga parte degli enti locali siciliani, determina una sostanziale conduzione ibrida "in economia" del servizio di cui al D.lgs. 152/06 ed alla L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.;

-il Comune di Altavilla Miliciaa di fatto esternalizzato le varie componenti dell'intero ciclo di gestione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, affidando:

- 1.con procedura aperta (contratto sopra soglia ex D.Lgs. 50/16, Capo II) il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati a impresa esterna, i cui costi sono definiti secondo contratto stipulato (analisi dei prezzi delle prestazioni) e le cui somministrazioni sono contabilizzate a saldo mensile;
- in via diretta (contratto sotto soglia ex art.36 del D.lgs. 50/16; tramite indagine di mercato) il servizio di recupero dei rifiuti differenziati non ricompresi nelle convenzioni Conai;
- in via diretta (contratto sotto soglia ex art.36 del D.lgs. 50/16; tramite indagine di mercato) il servizio di recupero della componente organica dei rifiuti;
- in via diretta (contratto sotto soglia ex art.36 del D.lgs. 50/16 – affidamento diretto a impianto individuato dall'Autorità regionale: Dipartimento Reg.le Acqua e Rifiuti) il servizio di trattamento e smaltimento della componente residua dei rifiuti.

**DATO ATTO CHE** il Comune di Altavilla Milicia assume, all'interno della gestione del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, il ruolo di centro di costo esclusivo riferito all'intero ciclo, di fatto, ponendosi al centro dei flussi finanziari concernenti la gestione dei rifiuti: sia in entrata (tariffe), che in uscita (spese per lo spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento);

**PRESO ATTO CHE** può essere approntata la determinazione delle voci di costo di cui all'Appendice 1 alla deliberazione ARERA n.443/2019/R/RIF, attraverso un processo di analisi, scomposizione e ricomposizione dei costi documentati e documentabili in possesso dell'Amministrazione e della struttura tecnica del Comune di Altavilla Milicia al fine di determinare le componenti del PEF.

**PRESO ATTO CHE** si verifica il caso di talune delle componenti previste dall'MTR che non possono essere determinate nello schema di PEF riferito al "modello" di gestione del servizio da parte del Comune di Altavilla Milicia, stante le loro caratteristiche peculiarmente intrinseche al "modello industriale" di gestione del servizio "integrato" dei rifiuti di cui alla delibera 443-ARERA.

**EVIDENZIATO** che tutti i Gestori dei singoli servizi che costituiscono l'attività di gestione integrata dei rifiuti (raccolta, trasporto, spazzamento), compreso il servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utente, indipendentemente dalla loro forma giuridica o dal titolo in base al quale svolgono la relativa attività devono predisporre il relativo PEF grezzo di settore redatto secondo lo schema di cui all'Appendice 1 del MTR con allegata Relazione di accompagnamento secondo lo schema previsto all'Appendice 2 del MTR e dichiarazione di veridicità secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR.

**CONSIDERATO CHE:**

-all'art.2 della delibera ARERA n.443/2019/R/RIF è contenuta la Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario (Metodo Tariffario Rifiuti - di seguito MTR), di cui all'Allegato A alla deliberazione stessa;

-il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) è illustrato all'Allegato A della predetta deliberazione ARERA;

-all'art.18 dell'Allegato A sono precisati i contenuti minimi del Piano Economico Finanziario (PEF) che deve comprendere almeno i seguenti elementi:

-il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;

-la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

-le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;

-una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

1. il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
2. i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
3. la ricognizione degli impianti esistenti.

**RILEVATO CHE** secondo quanto contenuto al comma 3 del predetto art.18 dell'MTR, il PEF deve includere una tabella elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1) allegato all'MTR, che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento, nonché, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle imposte.



**EVIDENZIATO CHE:**

-è del tutto evidente che il “modello” di gestione del servizio “integrato” dei rifiuti che la delibera 443 dell'ARERA sottende è un “modello” che risulta di gran lunga estraneo alla realtà regionale siciliana, ed invero appartenente a realtà geografico-territoriali ove si è potuta realizzare l'effettiva “integrazione” del sistema di gestione dei rifiuti;

-il panorama della prassi fattuale della gestione del ciclo dei rifiuti operante nella regione Sicilia, per larga parte degli enti locali siciliani, determina una sostanziale conduzione ibrida “in economia” del servizio di cui al D.lgs. 152/06 ed alla L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art.1, comma 654, della Legge n. 147 del 27/12/2013 che prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs 36 del 13/01/2003, ad esclusione dei costi relativi a rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**Dato atto** che, con nota 9750 del 30/05/2022 la SRR PALERMO EST ha inviato il Piano Economico-Finanziario Tari asseverato, e, in particolare, sono state inviati il Pef dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025. redatto secondo lo schema di cui all'appendice 1 del MTR, la relazione di accompagnamento e l'attestazione di veridicità;

**Richiamata** la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale recante “Approvazione Piano Economico-Finanziario (PEF) del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani anni 2022-2025 ex Deliberazione Arera 2015 del 18/01/2022” con cui è stato approvato il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2022, in base alla quale è stato determinato il costo complessivo della gestione rifiuti per detta annualità in misura complessiva pari a euro 1.779.984,00;

**Dato atto** che il cd Decreto Legge “Decreto Aiuti”, D.L. n. 50 del 17/05/2022, stabilisce che, limitatamente all'anno 2022, in deroga all'art. 1 comma 169, legge 27 n. 296/2006 e all'art. 53 comma 16, legge n. 388/2000, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e

 8

della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31/05/2022;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 01/07/2022 con cui sono state approvare le tariffe della Tari 2021, che si confermano per annualità 2022;

**Dato atto** che l'importo del ruolo complessivo anno 2022, è pari a complessivi € 1.745.817,53, cui vanno sommati € 87.298,01 di Addizionale Provinciale (TEFA);

**Dato atto** che la copertura integrale del costo di gestione integrata dei rifiuti viene assicurata attraverso l'applicazione di Avanzo Vincolato per € 34.166,47 dal Rendiconto di gestione 202 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26/04/2021, in modo conforme a quanto previsto dalla comunicazione Ifel del 24/04/2020;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/04/2022 recante “ Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti ( Tari ) –Anno 2022;

**Visti:**

- l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

**Visto** l'art.42 del D.Lgs. n.267/2000.

**Dato atto** che sulla presente proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli resi, ai sensi degli artt. 49 e 147 del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile.





**ESPRIME**

parere favorevole **sulla proposta di** proposta di deliberazione di Consiglio Comunale recante  
“Approvazione Piano Economico -Finanziario (PEF) del Servizio di Gestione dei Rifiuti  
Urbani anni 2022-2025 ex Deliberazione Arera 2015 del 18/01/2022.”

Altavilla, 06/06/2022

**Il Collegio dei Revisori**

Dott. Stefano Lo Giudice

Dott. Francesco Faraci

Dott. Giacomo Giacalone



Firmato digitalmente da Stefano  
Lo Giudice  
C: IT  
L: null  
O: ODCEC  
AGRIGENTO/93048580844